

PATRIMONIO E TRUST***Le novità della circolare 34/E sul trust rispetto alla bozza***

di Ennio Vial

OneDay Master

STRUMENTI DOMESTICI “AFFINI” AL TRUST

[Scopri di più >](#)

A distanza di una settimana dall'uscita della circolare definitiva sul trust è il caso di proporre una **sintesi**, ancorché non esaustiva, delle **novità presenti nella circolare definitiva** rispetto alla **bozza** dell'11 agosto 2021 messa a disposizione degli operatori per eventuali commenti.

Devo dire che una circolare così corposa va digerita pian piano. Dopo averla divorata nel week end, la rilettura di qualche passaggio e il confronto con qualche collega competente **fanno emergere nuovi spunti di riflessione**.

A mio sommesso avviso, nonostante qualche piccola (e ragionevolmente inevitabile) sbavatura, la circolare deve essere vista come un lavoro di gran pregio. La sensazione, man mano che la lettura procedeva, è che ci fosse da parte dell'Ufficio una **volontà positiva di gestire nel modo più razionale e comodo possibile la fiscalità dell'istituto**, colmando in alcuni casi la imprecisa formulazione normativa e seguendo gli spunti forniti dagli operatori del settore.

Una sensazione simile mi pervase anche nel caldo agosto del **2007** quando analizzavo la circolare 48/E, ma la sensazione è ora diversa. Sono passati **15 anni**, un tempo che ha permesso al **trust** di essere, a sufficienza, **usato ed abusato nel nostro sistema**.

Come la bozza, la circolare si divide sostanzialmente in **tre parti**:

- la **fiscalità diretta**;
- la **fiscalità indiretta**;
- il **monitoraggio fiscale**.

In tema di fiscalità diretta è stato confermato che il trust residente in Italia **opaco** non determina tassazione ai fini delle imposte sui redditi nel momento in cui i frutti sono attribuiti ai beneficiari.

Non è, invece, stato chiarito in modo espresso se il medesimo principio possa essere esteso anche ai **trust comunitari** e dello spazio economico europeo che scambiano informazioni. Forse una attenta lettura di alcuni passaggi potrebbe portare a ritenere che la disciplina introdotta dall'[**articolo 13 D.L. 124/2019**](#) riguardi solo i **trust extracomunitari**.

L'Agenzia, inoltre, conferma l'approccio, nato con la [**circolare 61/E/2010**](#), secondo cui i trust trasparenti portano alla **tassazione per competenza dei beneficiari** a prescindere dalla residenza del trust stesso e dal luogo di produzione del reddito.

È stata inoltre introdotta una indicazione secondo cui, se il **trust assimilato ad un ente commerciale** **beneficia della pex su dividendi e plusvalenze**, l'attribuzione dei frutti ai beneficiari risulta **assoggettata a tassazione come dividendi** ed il **trust deve operare la ritenuta a titolo di imposta del 26%** (ovviamente se il beneficiario è una persona fisica che opera come privato).

In questo modo viene *bypassato* tutto il potenziale contenzioso per valutare se il trust che detiene alcune partecipazioni e che gestisce magari in modo un po' invasivo, può essere assimilato ad un **ente commerciale**.

Mancano alcune indicazioni di maggior dettaglio sulle modalità di **determinazione dell'aliquota nominale dei trust esteri** al fine di valutarne la natura **paradisiaca**.

In tema di imposizione indiretta l'Agenzia, nel recepire l'orientamento della Cassazione che differisce il pagamento dell'imposta di donazione, ha meglio limato l'orientamento precisando, rispetto alla bozza originaria, che si deve **superare il dualismo si paga subito / si paga alla fine**.

Infatti, pur recependo il nuovo corso, ha chiarito che **non si può escludere che il pagamento dell'imposta di donazione possa comunque avvenire all'inizio**, qualora il beneficiario non sia titolare di una mera aspettativa, bensì del diritto di pretendere i beni dal trustee. In questo caso, infatti, **l'arricchimento vi è da subito**.

Sulle **imposte indirette**, inoltre, l'Agenzia compie qualche miracolo.

Innanzitutto gestisce in modo operativo il problema dei contribuenti che hanno **pagato l'imposta di donazione nella fase iniziale**.

A seconda dei casi il pagamento potrà essere considerato come **definitivo** o come un **acconto** di quanto dovuto in futuro. In questi casi, il contenzioso, ancorché chiuso vittoriosamente dal contribuente, potrebbe *ex post* rivelarsi come **non conveniente**. Purtroppo, manca una analoga indicazione in tema di **imposte ipotecarie e catastali**. Ove ciò fosse confermato, il contenzioso è risultato **conveniente**.

In secondo luogo, la circolare dà un senso alla fiscalità del **"dopo di noi"**. Che senso ha

prevedere che si tassa in modo proporzionale alla fine con gli stringenti requisiti del “dopo di noi” quando la previsione riguarda **tutti i trust?**

La tesi secondo cui il regime fiscale del “dopo di noi” serviva a **giustificare la tassazione nella fase iniziale nei trust ordinari**, oltre ad essere derisa dalla Cassazione, non è stata minimamente considerata dall’Agenzia.

I trust “dopo di noi” beneficiano di **registro e ipocatastali fisse** anche in caso di acquisto di immobili da parte del trustee.

Il vantaggio non è di poco momento, soprattutto in considerazione del fatto che la circolare ha espressamente **disconosciuto** al trustee, nel trust “normale”, il **criterio del prezzo valore**.

Si badi, ad ogni buon conto, che **la circolare parla di imposta di registro e non di Iva!**

Il terzo miracolo attiene allo **sdoganamento dei trust di garanzia** che erano stati completamente trascurati in sede di bozza.

Novità interessanti anche per il **quadro RW**. Il beneficiario di trust, che non sa di essere tale, potrà ragionevolmente essere **esonerato dall’adempimento**.

A questa prima chiacchierata faranno seguito una serie di interventi specifici su varie casistiche.